



DFP-0014638-P-04/03/2021

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

**All'Azienda Pubblica di servizi alla persona**  
***omissis***

**Oggetto:** Parere in merito all'applicazione del collocamento a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età

Si fa riferimento alla nota protocollo n. *omissis*, acquisita al protocollo DFP n. *omissis* in pari data, nella quale si chiede un parere in merito all'applicazione ad un proprio dipendente del collocamento a riposo d'ufficio per limite ordinamentale di età. In particolare, si rappresenta il caso di un dipendente che al compimento del sessantacinquesimo anno di età risulta aver maturato più di 29 anni di servizio. Codesta Azienda chiede se al compimento dei 65 anni il dipendente debba essere collocato a riposo.

Preliminarmente, si rappresenta che l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, prevede che: *"L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."*

Come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Come anche riportato nella circolare n. 2 del 2015 del Ministro *pro tempore* per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al paragrafo 2.3.1, in alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge: *"Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

*per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita)."*

Come noto, la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico è contenuta nell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214<sup>1</sup>. In particolare, il comma 6 disciplina i requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti. Nel comma 10 del citato articolo 24 è disciplinato l'accesso alla pensione anticipata che, in base alle norme vigenti, si consegue, a prescindere dall'età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini. Tali requisiti, secondo quanto disposto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono validi fino al 31 dicembre 2026. Ad essi si applica una finestra mobile di 3 mesi.

In relazione al dettato normativo e alle indicazioni fornite nella citata circolare, se per il dipendente l'accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione.

Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:

- se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l'amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;
- se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;

---

<sup>1</sup> Cfr. Circolare DFP n. 2 del 2012, recante "Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni."



DFP-0014638-P-04/03/2021

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

- infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.

Tanto premesso, rammentando che la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, non è diretta ad individuare la soluzione concreta di specifiche problematiche delle amministrazioni, ma a fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile.

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Riccardo Sisti